

Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

**Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.**

**Art. 57 bis**

*(Sostegno al lavoro frontaliero)(1)*

**1.** La Regione sostiene l'avvio di attività di collaborazione transfrontaliera per il supporto alla mobilità professionale, alla difesa e alla promozione degli interessi economici, sociali e culturali dei lavoratori frontalieri e promuove azioni volte a favorire il supporto ai lavoratori frontalieri così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea e ai datori di lavoro che operano nell'area frontaliera.

**2.** Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede alle componenti del Friuli Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di Paesi membri dell'Unione europea finanziamenti per lo svolgimento dei compiti e le attività istituzionali, anche al di fuori del territorio nazionale. Con regolamento regionale sono fissati i criteri e le modalità di concessione del finanziamento.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 43, comma 1, L. R. 17/2020